

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante
razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo
forestale dello Stato**

(Atto del Governo n. 306)

Giugno 2016
n. 136



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016), Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto del Governo n. 306)», NL136, giugno 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
Capo I Ambito di applicazione.....	2
Articolo 1 (Ambito di applicazione)	2
Capo II Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali.....	2
Articolo 2 (Comparti di specialità delle Forze di polizia).....	2
Articolo 3 (Razionalizzazione dei presidi di polizia).....	3
Articolo 4 (Razionalizzazione dei servizi navali)	5
Articolo 5 (Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia).....	8
Articolo 6 (Realizzazione siti territorio nazionale del servizio "Numero unico di emergenza europeo 112").....	12
Capo III Assorbimento del Corpo forestale dello Stato	13
Articolo 7 (Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni)	13
Articolo 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato).....	15
Articolo 9 (Attribuzione al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato).....	17
Articolo 10 (Attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato)	17
Articolo 11 (Disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato).....	18
Articolo 12 (Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato).....	18
Articolo 13 (Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato).....	23
Capo IV Inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato.....	25
Articolo 14 (Arma dei carabinieri).....	25
Articoli 15, 16 e 17 (Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza; Personale che transita nella Polizia di Stato)	28
Capo V Disposizioni transitorie e finali.....	30
Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)	30
Articolo 19 (Disposizioni finanziarie).....	33
Articolo 20 (Entrata in vigore)	36

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (A.G. n. 306) è predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*) della legge n. 124 del 7 agosto 2015, il quale prevede tra l'altro l'adozione di misure di razionalizzazione e potenziamento delle funzioni di polizia sul territorio, nonché il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, mediante la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed il suo eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi, da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale, secondo i criteri ivi fissati ai numeri 1)-4).

Il richiamato articolo 8, al comma 5, ha previsto anche che gli schemi di ciascun decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato¹. L'articolo 23, comma 2, sempre della legge n. 124/2015 ha poi stabilito che gli schemi di decreti legislativi predisposti in attuazione delle deleghe siano sempre corredati di relazione tecnica al fine di dare conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. La norma ha stabilito che, in conformità all'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che provvedono allo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

¹ Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

L'articolo individua l'oggetto del decreto:

- a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;
- b) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, ivi trattandosi di disposizione meramente volta a delineare l'ambito dell'intervento normativo in esame, predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124/2015, non ci sono osservazioni.

CAPO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E DEI SERVIZI STRUMENTALI

Articolo 2
(Comparti di specialità delle Forze di polizia)

Il comma 1 stabilisce che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla medesima legge;

- a) Polizia di Stato:
 - 1) sicurezza stradale;
 - 2) sicurezza ferroviaria;
 - 3) sicurezza delle frontiere;
 - 4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
- b) Arma dei carabinieri:
 - 1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;
 - 2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
 - 3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
 - 4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
- c) Corpo della Guardia di finanza:
 - 1) sicurezza del mare;
 - 2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.

Il comma 2 specifica che per i richiamati comparti, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 78 del 2000, ai sensi del quale per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. La medesima procedura si applica nel caso di soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.

La RT non si sofferma nello specifico sul dispositivo.

Al riguardo, preliminarmente all'esame dei profili di quantificazione e copertura, si ricorda che il riordino delle competenze delle forze di polizia in esame è previsto, nella norma di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) della legge n. 124/2015, al precipuo fine di evitare duplicazioni di competenze e di perseguire una razionalizzazione dei compiti attualmente svolti dalle stesse, per cui la stessa norma prevede - sia pure relativamente al solo riordino delle funzioni di polizia in ambito ambientale e agroalimentare - anche una clausola di "salvaguardia" tesa ad assicurare la permanenza degli attuali livelli di servizio nel citato settore.

Dal momento che lo schema in esame è per l'appunto finalizzato - in particolare, mediante gli articoli successivi - ad operare razionalizzazioni ed accorpamenti dei reparti, oltre che il trasferimento delle risorse umane e strumentali tra le Forze di polizia, in relazione alla ridefinizione in via principale ed "esclusiva" dei relativi compiti - disposta con la norma in esame - va sottolineato che nella stessa norma in esame si fanno espressamente "salve" le norme vigenti che disciplinano le ordinarie attribuzioni già previste per ciascuna delle Forze di polizia.

In tal senso, sarebbero utili elementi informativi circa la portata innovativa dell'elenco di funzioni stabilito dall'articolo in esame, fornendosi rassicurazioni in merito all'assenza di effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli che sono ad oggi contemplati negli stanziamenti predisposti ai sensi della legislazione vigente ovvero a quelli previsti in relazione al trasferimento delle competenze del Corpo forestale dello Stato alle altre forze di polizia, che si opera con gli articoli contenuti nel provvedimento in esame.

Nel complesso, sembrerebbe quindi utile l'acquisizione di una situazione di sintesi delle risorse umane e strumentali ad oggi applicate ai settori di intervento modificati rispetto alla normativa vigente, in riferimento a ciascuna forza di polizia.

In merito poi al previsto assorbimento delle competenze attualmente svolte dal Corpo forestale dello Stato alle altre forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse, si rinvia agli articoli 7-17.

Articolo 3 *(Razionalizzazione dei presidi di polizia)*

Il comma 1, demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'interno il compito di determinare misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio. A tal fine la disposizione in esame precisa che dovrà essere privilegiato l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei Carabinieri nel restante territorio, ferma restando la possibilità di prevedere specifiche deroghe per particolari esigenze del territorio.

Il comma 2 affida ad apposite determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza il compito di ridefinire la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria nonché in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La RT riferisce, sul comma 1, che la disposizione ivi prevista persegue l'obiettivo di definire la cornice normativa entro la quale operare una razionalizzazione degli assetti di polizia sul territorio.

Quindi, prosegue certificando che il provvedimento, in combinato disposto con le modifiche all'attuale conformazione delle forze di polizia recate dagli artt. 5 e 7, ha effetti di finanza pubblica a legislazione vigente, con i seguenti risparmi, conseguenti:

- a) a programmi di razionalizzazione mediante soppressione/ accorpamento di presidi istituzionali, al fine di eliminare duplicazioni/sovrapposizioni di Uffici/Strutture/Presidi con la stessa competenza territoriale o funzionale;
- b) a ulteriori iniziative infrastrutturali assunte nel quadro di un piano di ridislocazione dei reparti su sedi demaniali o in immobili assunti in locazione con oneri minori;

Precisa che i risparmi di spesa concernenti l'anno 2016 sono relativi a processi di razionalizzazione funzionali alle misure previste dal presente provvedimento.

La RT allega poi un prospetto di sintesi degli effetti finanziari attesi in termini di risparmio per ciascuna annualità del triennio 2016/2018 e a decorrere, ad integrazione dei fogli allegati recanti i prospetti di calcolo dell'ammontare.

Settore	2016					2017					2018 e successivi a regime					Totale triennio
	CC	PdS	GdF	P.P.	TOT.2016	CC	PdS	GdF	P.P.	TOT.2017	CC	PdS	GdF	P.P.	TOT.2018	
Risparmi derivanti da eliminazione duplicazioni sovrapposizioni	0	0	0	0	0	980.318	1.424.073	0	0	2.404.391	1.492.839	2.016.651	0	0	3.509.490	5.913.881
Risparmi derivanti da ridislocazione di reparti	1.000.000	450.000	1.800.000	0	3.250.000	6.820.000	2.200.205	5.742.187	0	14.762.392	9.020.000	2.600.000	6.873.346	0	18.493.346	36.505.738
TOTALE	1.000.000	450.000	1.800.000	0	3.250.000	7.800.318	3.624.278	5.742.187	0	17.166.783	10.512.839	4.616.651	6.873.346	0	22.002.836	42.419.619

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si segnala che, pur fornendo la RT il quadro illustrativo di sintesi degli effetti di risparmio attesi, distintamente per l'effetto derivante dalla eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni tra reparti delle Forze di polizia, ed effetti connessi, invece, alla ridislocazione dei reparti esistenti per ciascuna delle FF.PP. per ciascuna annualità del triennio 2016/2018, e a decorrere, sarebbe utile un'integrazione avente ad oggetto la più chiara esplicitazione del raccordo tra i detti dati di sintesi con quelli di dettaglio delle misure di risparmio riportati, per ciascuna annualità, ai fogli 2-7 allegati alla RT, separatamente per ciascun ambito di intervento nella direzione della razionalizzazione dei reparti.

Tale richiesta, oltre che necessaria al fine di riconoscere con precisione le coordinate degli stanziamenti di bilancio a valere dei quali verranno realizzati i risparmi, si rende soprattutto necessaria al fine di certificare l'ammontare di quelli complessivamente attesi già nell'anno 2016, di cui andrebbe peraltro confermata l'effettiva realizzabilità alla luce delle disponibilità effettivamente esistenti a valere dei relativi capitoli, libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento.

Inoltre, una maggiore trasparenza rispetto ai quadri di calcolo sembrerebbe indispensabile al fine di consentire l'identificazione con certezza della quota parte di risparmi riconducibile

alla spesa corrente, distintamente da quella relativa invece a spesa classificata in conto capitale, esclusivamente contabilizzata in relazione alla Guardia di finanza (foglio n. 7).

Un'integrazione alla RT andrebbe altresì richiesta in merito ai fattori di computo adottati di volta in volta per la determinazione della minore spesa prevista, per ciascuna Forza di polizia, in relazione alla chiusura/accorpamento dei reparti, relativamente alla quota che sia riferibile ai minori oneri per locazioni passive, separatamente da quella stimata in connessione ai risparmi di spesa attesi per ciascuna di esse in relazione ai minori oneri per forniture, per la somministrazione della energia elettrica e delle altre utenze, e per quelli relativi alla dotazioni del "casermaggio" ed affini².

Articolo 4 **(Razionalizzazione dei servizi navali)**

Il comma 1 stabilisce che ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi dell'articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.

Il comma 2 dispone il trasferimento al Corpo della guardia di finanza dei mezzi interessati dalle soppressioni.

Il comma 3 prevede che ferme restando le funzioni e le responsabilità di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 stabilisce che il Corpo della guardia di finanza provvede all'attuazione dei compiti di cui ai comma 3 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT conferma che le disposizioni contenute nell'articolo prevedono una generale razionalizzazione dei servizi navali delle forze di polizia, attraverso un generale assorbimento degli attuali assetti navali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Polizia Penitenziaria dedicati al mare territoriale - da individuare con apposito decreto interdirettoriale dei vertici delle predette forze di polizia - da parte del Corpo della Guardia di Finanza, nonché lo sfruttamento sinergico dei servizi di trasporto logistico per le acque interne.

Il Corpo della Guardia di finanza garantisce il supporto aereo, con modalità stabilite in appositi protocolli, solo a favore del Corpo della Polizia Penitenziaria per il servizio delle traduzioni.

Il trasferimento al Corpo della Guardia di finanza dei mezzi navali della Polizia di Stato, dei mezzi navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della polizia penitenziaria interessati

² Sul punto, si rammenta che la circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. afferma che è da considerarsi necessaria l'esposizione di ogni dato o informazione che si dimostri utile alla quantificazione degli effetti finanziari, anche se non espressamente indicato dalla legge di contabilità. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32 del 13 settembre 2010, pagina 4.

dalle soppressioni non comporta il trasferimento del relativo personale, che verrà destinato al controllo del territorio.

Le misure conseguenti conducono ai seguenti risparmi:

Settore	2016				2017				2018 e successivi a regime				Totale triennio
	CC	Pds	GdF	P.P.	CC	Pds	GdF	P.P.	CC	Pds	GdF	P.P.	
Navale	0	0	0	0	1.000.000	450.000	0	109.618	1.500.000	500.000	0	109.618	
TOTALE	0				1.559.618				2.109.618				

L'incremento dei risparmi quantificati nella tabella annessa alla RT è coerente con la progressiva chiusura dei reparti.

Il foglio 8 allegato al provvedimento reca infine una dettagliata descrizione degli oneri conseguenti al riordino del settore navale ricadenti sul bilancio della Guardia di Finanza. Ciò, in riferimento alle spese che la medesima Amministrazione dovrà affrontare, ai sensi del comma 3, potendo avvalersi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

In particolare, il citato foglio n. 8, riferendosi agli Oneri conseguenti alla razionalizzazione navali in esame, afferma:

Anno 2016: Per la Guardia di Finanza è ipotizzabile un onere complessivo di € 708.502 definito calcolando i costi di adattamento pari ad € 140.300 e gestione pari a € 568.202 delle unità navali acquisibili dai rispettivi "servizi Navali" di Carabinieri e Polizia di Stato con specifico riguardo alle imbarcazioni realizzate dopo il 1° gennaio 1996.

Con particolare riferimento:

1) Ai costi di gestione, per ogni piattaforma navale sono stati considerati gli oneri riferiti alle spese per carburante e manutenzione (non è stato considerato l'ammortamento) ipotizzando, a similitudine del naviglio della Guardia di Finanza, un impiego annuo di circa n. 300 ore per unità navale. In dettaglio:

- a) 365,000 € per 11 unità navali classe "800" dell'Arma dei Carabinieri, sostanzialmente assimilabili alle unità della tipologia "Vedette Costiere" in forza alla Guardia di Finanza;
- b) 69.416 € per 2 unità navali classe "Squalo" della Polizia di Stato, sostanzialmente assimilabili alle unità della tipologia "Vedette Costiere" in forza alla Guardia di Finanza;
- c) 52.786 € per 5 unità navali classe "INTAV BLOB 75" della Polizia di Stato, sostanzialmente assimilabili alle unità della tipologia "Unità Minori" in forza alla Guardia di Finanza;
- d) Circa 81.000 € per 27 unità di varie classi, di lunghezza orientativa pari a 5 metri della Polizia di Stato, sostanzialmente assimilabili ai "battelli di servizio" in forza alla Guardia di Finanza;

2) Ai costi di adattamento, per ogni piattaforma navale sono stati considerati, in relazione al ritenuto possesso di adeguati requisiti tecnico nautici, coerenti con quelli del naviglio della Guardia di Finanza, gli oneri riferiti alle spese per il cambio di livrea ed il montaggio di apparati di comunicazione (ad eccezione delle n. 27 unità di varie classi, di

lunghezza-orientativa pari a 5 metri della Polizia di Stato per le quali è stato ipotizzato il solo cambio di livrea) integrabili con la rete del Corpo.

In dettaglio:

- a) circa 99.000 € per 11 unità navali classe "800" dell'Arma del Carabinieri;
- b) circa 18.000 € per 2 unità navali classe "Squalo" della Polizia di Stato;
- c) circa 12.500 € per 5 unità navali classe "INTAV BLOB 75" della Polizia di Stato;
- d) circa 10.800 € per 27 unità di varie classi, di lunghezza orientativa pari a 5 metri della Polizia di Stato;

3) La necessità di eventuali ulteriori adattamenti sarà considerata al momento dell'acquisizione, che dovrà essere preceduta da una valutazione di carattere tecnico circa l'effettivo stato di conservazione dei mezzi navali.

Anno 2017: 568.202 €

Anno 2018 e seguenti a regime: 568.202 euro.

Al riguardo, sui commi 1-2, *in primis* per i profili metodologico - contabili e di quantificazione, pur considerando che i dati di risparmio "annuo" e a regime indicati nel quadro di sintesi fornito dalla RT risultano pienamente coerenti con quelli che emergono dai dati e delle indicazioni elaborate nel prospetto di calcolo allegato (in corrispondenza al foglio n. 8), e che quest'ultimo documento fornisce anche le "coordinate" contabili relative ai capitoli/piani gestionali del bilancio dello Stato coinvolti, in relazione alle Amministrazioni interessate dalla razionalizzazione dei compiti e dalla cessione alla Guardia di finanza dei connessi mezzi navali, occorre non di meno formulare alcune considerazioni.

In particolare, richiamando quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, la RT dovrebbe contenere l'illustrazione dei dati che siano comunque necessari a fornire ogni evidenza in merito alla congruità dei calcoli seguiti nella stima degli effetti finanziari, ancorché questi ultimi siano indicati in conto "risparmi" e non di maggiori spese.

Sul punto, in particolare, andrebbero infatti evidenziati i criteri adottati nella determinazione dei risparmi "annui" stimati dalla RT in relazione alle spese di manutenzione per ciascuna delle Forze di polizia coinvolta nel riordino, in connessione non solo al numero delle squadre navali (Reparti) interessate dalla soppressione, come emerge dal foglio n. 8, quanto piuttosto anche dei mezzi navali "effettivi" che risultano coinvolti nella riduzione delle medesime unità e trasferiti alla Guardia di finanza.

In altri termini, non risulta pienamente esplicitato il criterio di riduzione della spesa che, per sua stessa natura (manutenzione), dovrebbe essere calibrata sul solo numero dei "mezzi" ceduti alla Guardia di Finanza, e non sul numero dei Reparti navali "soppressi". Ciò, in particolare, dovrebbe valere per le Amministrazioni che risultino, ai sensi del comma 1, coinvolte in una parziale riduzione nel triennio 2016/2018, delle squadre e reparti navali (segnatamente, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria).

Quanto alla mancata evidenziazione nel prospetto di sintesi dei risparmi attesi per il 2016, in considerazione della circostanza che il concreto avvio del riordino dipenderà dalla

data di effettiva adozione nel corrente anno, del necessario decreto interdirettoriale da parte dei dicasteri interessati (comma 2), nulla da osservare, rispondendo la scelta a criteri di evidente prudenzialità.

In merito ai commi 3 e 4, laddove si prevede che la Guardia di finanza, all'esito del riordino, risulterà l'unica forza di polizia in possesso di una strutturata flotta navale essendo perciò obbligata a fornire il necessario supporto alle altre forze di polizia, per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali - allorché questi implicino il ricorso anche a mezzi "navali" - andrebbe meglio chiarita l'assicurazione fornita dalla norma per cui ai predetti compiti lo stesso organismo potrà far fronte avvalendosi solo delle risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, va infatti segnalato che la stessa RT (foglio n. 8) certifica che il riordino della flotta navale delle forze di polizia e la sua concentrazione in capo alla Guardia di Finanza comporterà per quest'ultima un onere complessivo annuo pari a 702.502 euro nel 2006, comprendente spese di adattamento dei mezzi (140.300 euro) e di gestione (568.202 euro) e a 568.202 euro dal 2017.

Articolo 5 ***(Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia)***

Il comma 1 prevede l'introduzione di processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia.

Il comma 2 stabilisce che le Forze di polizia, ferma restando la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, in particolare tramite Consip S.p.A., adottano specifici protocolli nei seguenti settori tecnico-logistici:

- a) strutture per l'addestramento al tiro;
- b) mense di servizio;
- c) pulizie e manutenzione;
- d) acquisizione e addestramento di animali e acquisto dei relativi generi alimentari;
- e) approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo;
- f) programmi di formazione specialistica del personale;
- g) razionalizzazione degli immobili, ai fini della riduzione dei fitti passivi sostenuti per la locazione di immobili privati da adibire a caserme;
- h) servizi di erogazione di energia elettrica e di riscaldamento, con la prospettiva di unificazione dei programmi di risparmio energetico rispettivamente già avviati;
- i) equipaggiamenti speciali;
- j) veicoli,

Il comma 3 prevede che con appositi protocolli d'intesa tra i ministeri interessati sono previsti programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate nei settori di cui al comma 2.

Il comma 4 stabilisce che ai fini dell'attuazione del presente articolo le forze di polizia hanno facoltà di recedere dai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al comma 2, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.

La RT afferma, sul comma 1, che la disposizione conferisce rango normativo ai processi - già in atto - di centralizzazione del "*Procurement*" del settore, ai fini del contenimento e

della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, ottenendo economie di scala mediante aggregazione della domanda e offerta di prodotti standardizzabili.

In merito al comma 2, riferisce che ivi vengono individuati i settori logistici nei quali devono essere adottati protocolli in materia di acquisizione di beni e servizi (inquadri nella cornice normativa vigente per la Pubblica amministrazione) che porteranno ai seguenti risparmi per l'intero comparto sicurezza.

Con riferimento ai risparmi riportati nel settore veicoli si specifica che il risparmio individuato per il solo anno 2017 corrisponde ai minori acquisti che verranno effettuati, conseguenti al noleggio delle autovetture le cui procedure sono avviate e concluse nel corso del 2016. Per il 2018 non sono quantificati risparmi anche in ragione della necessità di ricostituire, anche se solo parzialmente, la dotazione del parco veicolare.

Settore		2016	2017	2018 e successivi a regime	Totale Triennio	Note
Poligoni	CC	0	160.000	160.000	320.000	Si ipotizza una contrazione dell'intero settore per le FP, attraverso l'estensione dell'utilizzo interforze delle strutture in questione e la chiusura di alcune strutture per la Guardia di Finanza e il Corpo Forestale dello Stato
	PdS	0	230.000	230.000	460.000	
	GdF	0	60.000	60.000	120.000	
	PP	0	11.250	11.250	22.500	
	CFS	0	12.000	12.000	24.000	
Totale vedi fogli 14+15		0	473.250	473.250	946.500	
Mense	CC	0	2.052.000	2.052.000	4.104.000	Si ipotizza una contrazione della spesa nella misura del 6% dell'attuale stanziamento, per effetto di una gestione unitaria delle procedure di catering.
	PdS	0	2.070.000	2.070.000	4.140.000	
	GdF	0	600.000	600.000	1.200.000	
	PP	0	1.242.000	1.242.000	2.484.000	
	CFS	0	38.400	38.400	76.800	
Totale VEDI FOGLIO 10		0	6.002.400	6.002.400	12.004.800	
Pulizie	CC	0	351.000	351.000	702.000	I servizi di pulizie saranno contrattualizzati tramite CONSIP con l'individuazione di un capitolato <i>ad hoc</i> per le FP e con presumibile risparmio del 3%.
	PdS	0	405.000	405.000	810.000	
	GdF	0	240.000	240.000	480.000	
	PP	0	0	0	0	
	CFS	0	45.000	45.000	90.000	
Totale vedi foglio 12		0	1.041.000	1.041.000	2.082.000	
Reparti a cavallo e cinofili	CC	0	47.950	47.950	95.900	La contrazione di spesa è conseguente a: - acquisti aggregati di alimenti; - forme di reciproca assistenza nell'utilizzo del servizio veterinario e delle capacità allevatorie <i>in house</i> e delle aree addestrative insistenti soprattutto sui territori metropolitani; - razionalizzazione nell'impiego dei reparti a cavallo e cinofili unitamente alla PdS e alla Pol. Pen..
	PdS	0	69.900	69.900	139.800	
	GdF	0	10.550	10.550	21.100	
	PP	0	1.330	1.330	2.660	
	CFS	0	5.225	5.225	10.450	
Totale vedi fogli 16+17		0	134.955	134.955	269.910	
Canoni energetici	CC	1.000.000	2.278.000	2.278.000	5.556.000	Dall'attuazione della contrattazione tramite CONSIP è possibile formulare un'ipotesi cautelativa di risparmi a regime nella misura di 5,5M€ per l'energia elettrica e di 2,5M€ per il riscaldamento per tutte le F.P.
	PdS	1.000.000	2.210.000	2.210.000	5.420.000	
	GdF	700.000	1.428.000	1.428.000	3.556.000	
	PP	2.000.000	4.837.010	4.837.010	11.674.020	
	CFS	20.000	51.000	51.000	122.000	
Totale VEDI FOGLIO 22		4.720.000	10.804.010	10.804.010	26.328.020	
Equipaggiamenti Speciali Vestiario e Armamento	CC	0	492.500	492.500	985.000	I risparmi (5 % dell'attuale fabbisogno) derivano dalla effettuazione di procedure acquisitive congiunte tra forze di polizia, portatrici di economie di scala (con contestuale eliminazione anche dei costi fissi relativi alla esecuzione delle procedure di gara).
	PdS	0	415.000	415.000	830.000	
	GdF	0	105.000	105.000	210.000	
	PP	0	45.173	45.173	90.346	
	CFS	0	79.500	79.500	159.000	
Totale vedi fogli 18+19+20		0	1.137.173	1.137.173	2.274.346	
Veicoli	CC	0	9.600.000	0	9.600.000	Si ipotizzano risparmi mediante l'adozione di un piano di noleggio a lungo termine di veicoli, per un consistente porzione del parco automezzi. I principali vantaggi sono così riassumibili: - ripartizione delle spese nel tempo; - riduzione degli oneri manutentivi e gestionali; - maggiore flessibilità nella programmazione e riduzione significativa dei tempi di immissione in ciclo logistico di nuove veicoli, con conseguente possibilità di maggiore aderenza alle esigenze contingenti; - significativo recupero del personale preposto alle attività manutentive e alla gestione amministrativa da destinare al controllo del territorio; - riduzione della vetustà dei mezzi e incremento dell'efficienza complessiva della flotta.
	PdS	0	5.000.000	0	5.000.000	
	GdF	0	0	0	0	
	PP	0	0	0	0	
	CFS	0	0	0	0	
Totale vedi foglio 21		0	14.600.000	0	14.600.000	
Squadre nautiche e Reparti volo	CC	0	0	0	0	I risparmi (3 % dell'attuale fabbisogno) derivano dalla effettuazione di procedure acquisitive congiunte tra forze di polizia, portatrici di economie di scala (con contestuale eliminazione anche dei costi fissi relativi alla esecuzione delle procedure di gara).
	PdS	0	306.000	306.000	612.000	
	GdF	0	509.828	509.828	1.019.656	
	PP	0	4.950	4.950	9.900	
	CFS	0	122.400	122.400	244.800	
Totale vedi fogli 11+13		0	943.178	943.178	1.886.356	
TOTALE		4.720.000	35.135.966	20.535.966	60.391.932	

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe preliminarmente confermato che le attività previste dai commi 1-3, di coordinamento per la realizzazione dei risparmi previsti, attraverso la stipula dei protocolli d'intesa tra dicasteri volti alla gestione associata dei servizi strumentali e alla razionalizzazione delle spese per beni e servizi - quest'ultima sostenuta da parte delle forze di polizia, per le esigenze del loro funzionamento, ma tenuto conto dei fabbisogni di spesa correlati alle "specificità" di ciascuna - possano essere svolte, coerentemente, nell'ambito delle sole strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, potendo tale articolazione avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono ad oggi per essa previste ai sensi della legislazione vigente.

In merito poi ai profili di quantificazione, venendo ai commi 2 e 3, posto che la RT fornisce a tal fine un quadro dettagliato dei risparmi attesi per le singole annualità del triennio 2016/2018, e a decorrere da tale anno, distintamente per fabbisogni di funzionamento relativi alle categorie economiche di spesa coinvolte (cd. "beni e servizi") per ciascuna delle Forze di polizia, andrebbe innanzitutto confermata la sostenibilità delle riduzioni di spesa di cui trattasi - indicate in dettaglio dalla RT e nei fogli allegati - a fronte dei livelli minimi di servizio che le stesse forze di polizia saranno comunque tenute ad assicurare, in considerazione delle specifiche attribuzioni e compiti previsti dalla legislazione vigente³.

In tal senso, prendendo in esame i fogli 10-22 in cui vengono dettagliatamente fornite le indicazioni relative ai risparmi di spesa ipotizzati dalla RT per ciascun fabbisogno di funzionamento, distintamente per ogni forza di polizia, con indicazione delle relative coordinate contabili dei capitoli interessati, appaiono almeno ad un primo esame di particolare interesse i risparmi previsti dalla RT in connessione alle spese:

- per mense, per cui la stessa RT ipotizza una contrazione della spesa nella misura del 6% dell'attuale stanziamento, per effetto di una gestione unitaria delle procedure di *catering*;
- per le pulizie delle caserme, per cui la RT prefigura, mediante l'individuazione di un capitolato ad hoc per le FP con CONSIP, la realizzazione di un risparmio del 3% della spesa attuale;
- per equipaggiamento, per cui la RT stima risparmi pari al 5 % dell'attuale spesa, derivante dalla effettuazione di procedure acquisitive congiunte tra forze di polizia, portatrici di economie di scala (con contestuale eliminazione anche dei costi fissi relativi alla esecuzione delle procedure di gara);
- per veicoli, per cui al RT riferisce che si ipotizzano risparmi mediante l'adozione di un piano di noleggio a lungo termine di veicoli, per un consistente porzione del parco automezzi;

³ La questione segnalata si riflette anche nell'esigenza di risalire, per ciascuna forza di polizia, dalle coordinate contabili dei capitoli di spesa correlati ai fabbisogni di funzionamento previsti dalla legislazione vigente ed iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione corrispondente, al fine di una conferma circa la qualità giuridica dei fattori di spesa di volta in volta interessati dalla riduzione, secondo le note coordinate previste ai sensi dell'articolo 21, commi 5-7 della legge di contabilità.

- per canoni energetici, per cui la RT stima che tramite CONSIP la spesa potrebbe produrre risparmi a regime nella misura di 5,5M€ per l'energia elettrica e di 2,5M€ per il riscaldamento.

In relazione alle citate spese sembrerebbe opportuna la richiesta di più precise indicazioni, che siano idonee a confermare l'effettiva realizzabilità dei risparmi di spesa negli importi ipotizzati.

In merito al comma 4, posto che ivi si prevede espressamente la facoltà di recesso da parte delle forze di polizia da vincoli contrattuali anche già in essere con terzi in relazione a forniture di beni o servizi, al fine di assicurare la realizzabilità dei risparmi stimati dalla RT, andrebbe attentamente valutata l'eventualità che l'esercizio di tale facoltà possa esercitata, senza il rischio di contenziosi con la parte contraente, da cui potrebbero derivare *medio tempore* anche nuovi oneri di spesa, a cui dovrebbe giocoforza farsi fronte con le risorse previste a legislazione vigente⁴.

Articolo 6

(Realizzazione siti territorio nazionale del servizio "Numero unico di emergenza europeo 112")

L'articolo stabilisce che ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il territorio nazionale, attuata attraverso le modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a sottoscrivere con tutte le regioni interessate i protocolli d'intesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 15-bis.

La RT non si sofferma nello specifico sulla norma.

Al riguardo, rammentando che l'articolo 8, comma 3, della legge delega n. 124/2015 ha provveduto allo stanziamento delle risorse previste *ad hoc* a copertura delle spese relative all'istituzione del numero unico di emergenza⁵, andrebbe solo confermato che gli adempimenti e procedure specificamente previsti dalla norma richiamata dal dispositivo in esame ai fini dell'attuazione del medesimo, possano essere effettivamente espletati a valere delle sole risorse già previste dalla normativa vigente.

⁴ A proposito della norma, nel suo parere sullo schema, il Consiglio di Stato ha affermato che " conclusa la fase pubblicistica dell'aggiudicazione dell'appalto e dopo la stipulazione del contratto, il rapporto negoziale assume carattere privatistico, sicché l'amministrazione si pone con la controparte in posizione di parità che però, è stato anche precisato, è "tendenziale" (Corte Cost. n. 53 e n. 43 del 2011)" e più avanti "il recesso, pertanto, comporta l'apprezzamento preliminare degli oneri che l'amministrazione è tenuta a sostenere per legge e per il contenzioso prevedibilmente azionato dalla controparte, con riferimento alla violazione dei principi di correttezza e di buona fede. Si condivide, quindi, la formulazione prudenziale del testo che dà facoltà all'amministrazione di recedere dai contratti in corso, con ciò sottendendo la necessità di una preventiva valutazione dei costi-benefici."Cfr. CONSIGLIO DI STATO, *Adunanza della Commissione Speciale del 18 aprile 2016*, Parere n. 1183/2016 del 12 maggio 2016, pagina 41-42.

⁵ Cfr. Nota di Lettura n. 103, pagine 18 e 19.

CAPO III
ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Articolo 7

(Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni)

Il comma 1 prevede che il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite ai Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.

Il comma 2 passa in rassegna le funzioni attribuite all'Arma dei Carabinieri escludendo le attività in materia di:

- tutela degli alberi monumentali e certificazioni nell'ambito del controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione e tutelati ai sensi della convenzione di Washington (cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del successivo art.11);
- contrasto al commercio illegale degli esemplari sopra richiamati nell'ambito degli spazi doganali (cui provvede il Corpo della Guardia di finanza, ai sensi del successivo articolo 10).

Il comma 3 prevede che per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.

La RT riferisce sul comma 1 che l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri genera risparmi stimati (a lordo dei costi iniziali *una tantum* pari a 1,45 M€, necessari alle attività di formazione/amalgama e al cambio di uniformi, all'adeguamento telematico e alle immatricolazioni dei veicoli), in euro 7.180.000 nel 2017 e in euro 12.180.000 a regime dal 2018, come di seguito specificato.

Pertanto i risparmi netti, per l'anno 2017, sono pari a euro 5.730.000.

Settore	2016	2017	2018 e successivi a regime	Totale triennio	Note
Poligoni	0	120.000	120.000	240.000	La specifica attività addestrativa del personale del CFS (<i>oggi esternalizzata per indisponibilità di propri poligoni</i>) sarà condotta <i>in house</i> consentendo i dettagliati risparmi, al netto delle spese connesse con l'incremento delle attività di manutenzione delle aree addestrative istituzionali in ragione del loro maggiore uso.
Mense	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000	Il risparmio deriva dall'unificazione delle procedure di vettovalgiamiento.
Reparti a cavallo e cinofili	0	300.000	500.000	800.000	Economie conseguenti allo sfruttamento delle capacità allevatoriali e di gestione autonoma delle scuderie da parte del CFS.
Reparti aerei e navali	0	200.000	200.000	400.000	Riduzione del fabbisogno per effetto della razionalizzazione dei servizi, delle capacità manutentive dell'Arma dei carabinieri, meno onerosa rispetto a quella del CFS, completamente esternalizzata.
Razionalizzazione immobiliare	0	2.360.000	3.660.000	6.020.000	Riorganizzazione sinergica delle caserme attraverso: - la soppressione di parte di quegli Uffici/Strutture/Presidi (allocati in stabili in locazione) in quelle aree in cui si registra una coesistenza territoriale e/o duplicazione di funzioni; - utilizzazione di immobili demaniali ritenuti più idonei (per dimensioni e caratteristiche tecnico-funzionali) ad ospitare i Reparti.
Canoni energetici, telefonia e pulizie	0	2.000.000	3.800.000	5.800.000	- minori spese per le pulizie derivanti dalle sinergie infrastrutturali e dalla conseguente diminuzione di superficie da contrattualizzare.
Vestiaro ed equipaggiamenti	0	200.000	200.000	400.000	Economie di scala derivanti dalla realizzazione - nel medio termine - di approvvigionamenti unici su bacini di utenza aggregati, nel quadro dell'omogeneizzazione dei capi di vestiario.
Veicoli	0	200.000	400.000	600.000	Risparmi all'esito di: - esecuzione internalizzata degli interventi manutentivi ad oggi totalmente in <i>outsourcing</i> da parte del CFS; - manovre logistiche, in ragione della maggiore disponibilità di veicoli che incideranno favorevolmente, nel medio periodo, anche sul contenimento delle esigenze di turn over dei veicoli.
Sanità	0	300.000	300.000	600.000	Risparmi conseguenti alla assunzione in carico da parte del servizio sanitario dell'Arma dei carabinieri del personale del CFS (<i>il Corpo ora si avvale di figure esterne, in regime di convenzione onerosa</i>).
TOTALE	0	7.180.000	12.180.000	19.360.000	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo è meramente volto al trasferimento all'Arma dei carabinieri delle competenze funzionali che sono attualmente svolte dal Corpo forestale dello Stato - senza considerare i profili connessi al trasferimento delle risorse umane, che saranno affrontati in seguito negli articoli successivi - appare non di meno utile soffermarsi sui profili d'impatto per il bilancio dello Stato sommariamente considerati dalla RT, per cui si prevedono spese *una tantum* iniziali (solo nel 2017) e "risparmi" di spesa lordi già a decorrere dal 2017.

In tal senso, va sottolineato che la RT dopo aver sommariamente indicato i fattori d'oneri considerati in relazione alla spesa iniziale da sostenersi per la formazione ed il cambio delle uniformi, nonché per l'adeguamento telematico e le immatricolazioni dei veicoli, fornisce invece una dettagliata elencazione dei "risparmi" che si conseguiranno dall'accorpamento.

Ora, quanto alla componente d'oneri, andrebbe richiesta un'integrazione alla RT da cui risultino evidenziati i dati e parametri adottati nella determinazione del fabbisogni di spesa iniziale prevista a titolo di *una tantum*, fornendo indicazioni in merito ai criteri adottati nel

calcolo distintamente per ciascun delle occorrenze considerate. Sul punto, tenuto anche conto che il comma 3 predispone a tal fine una specifica autorizzazione di spesa formulata come tetto massimo, andrebbe oltretutto richiesto ogni elemento idoneo a comprovare la congruità delle risorse stanziare rispetto ai costi previsti in relazione all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

In merito ai profili di "copertura", si rinvia all'articolo 19.

In termini analoghi, venendo ai risparmi previsti a decorrere dal 2017, sempre per i profili di quantificazione, pur considerando che trattasi di risparmi di spesa che non sono scontati dai tendenziali a legislazione vigente, la RT andrebbe integrata dall'evidenziazione dei criteri e parametri adottati nella determinazione del *quantum*, con particolare riferimento ai risparmi previsti per il vettovagliamento del personale (mense) - che la RT ascrive interamente all'unificazione delle "procedure" di fornitura - ma anche alle "razionalizzazioni" immobiliari ed ai canoni delle sedi energetici.

A tale proposito, pur considerando gli elementi informativi indicati nel foglio 24 annesso alla RT, va sottolineato che l'accorpamento non corrisponde alla "eliminazione" delle competenze ad oggi svolte dal Corpo forestale dello Stato in materia di polizia e tutela ambientale e di salvaguardia del patrimonio boschivo, ma alla mera soppressione del relativo Corpo di polizia, con il trasferimento delle relative competenze all'Arma dei carabinieri e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con connesso trasferimento delle risorse umane e strumentali al fine di esercitare le competenze trasferite.

In altri termini, fermo restando che alcune "economie" potranno senz'altro realizzarsi per effetto di processi di efficientamento nell'impiego delle risorse, occorrerebbero gli elementi dimostrativi, utili a confermare l'effettiva "prudenzialità" delle stime formulate dalla RT.

A tale proposito, sembrerebbe utile la evidenziazione degli stanziamenti appartenenti allo stato di previsione del Ministero della difesa che verranno interessati dalla realizzazione dei risparmi.

Articolo 8

(Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato)

Il comma 1 stabilisce che ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 6, al fine di salvaguardare le professionalità esistenti, le specialità e l'unitarietà delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito nell'Arma dei carabinieri:

- a) le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale svolte dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, sono assolte dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa di cui al comma 2, dedicata all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7;
- b) l'organizzazione addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato confluisce nell'organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri e assicura la formazione specialistica del personale dedicato all'assolvimento delle specifiche funzioni;
- c) l'organizzazione aerea del Corpo forestale dello Stato confluisce, nel servizio aereo dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9;
- d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisce in quello dell'Arma dei carabinieri;

e) l'organizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato, nonché le restanti componenti centrali e periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture organizzative dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento delle attività dirette alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, ad eccezione di quelle trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9.

Il comma 2 stabilisce che al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) interviene sull'articolo 169 del Codice per contemplare espressamente nella struttura organizzativa dell'Arma dei Carabinieri anche la nuova "organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" prevista dalla successiva lettera c);
- b) incide sulla struttura dei Comandi in cui si articola l'organizzazione mobile dell'arma dei Carabinieri in quanto si prevede che tale struttura sia costituita da Comandi (anziché da Comandi di divisione come attualmente previsto) retti da un generale di divisione o di brigata (attualmente il riferimento è ai soli generali di divisione) che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze;
- c) novella a sua volta il Codice dell'ordinamento militare al fine di inserirvi il nuovo articolo 174-bis, concernente l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. All'istituenda organizzazione è preposto un Generale di corpo d'armata, assistito da un vicecomandante con il grado di generale di divisione del ruolo forestale; l'organizzazione si articola in Comandi, retti da un generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo.

Il comma 3 prevede che in relazione alle funzioni specialistiche svolte nella nuova organizzazione sono inquadrati anche il Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente e il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari.

La RT non si sofferma specificamente sulle norme.

Al riguardo, circa la piena neutralità degli effetti dell'incorporazione delle strutture e dei comandi del Corpo forestale dello Stato nell'organizzazione dell'Arma dei carabinieri, andrebbe confermato che le modifiche previste dalle lettere a)-c) del comma 2, risultino pienamente corrispondenti all'attuale ordinamento del Corpo forestale dello Stato e comunque conformi all'obiettivo di assicurare l'assolvimento dei compiti trasferiti all'Arma, mediante l'incorporazione dei reparti del Corpo forestale dello Stato.

In particolare, in merito alla lettera c) del citato comma, andrebbe confermato che la previsione dettata dall'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), per cui i comandi territoriali impegnati nella tutela forestale, ambientale e agroalimentare possano essere retti da ufficiali di grado "generale", indifferentemente di "divisione" o di "brigata", risulti pienamente coerente con la struttura ordinativa ad oggi prevista per le strutture direttive/direzionali affidate a dirigenti di grado equiparato del Corpo forestale dello Stato.

Parimenti, andrebbe confermato che l'assegnazione della direzione dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare ad un Generale di corpo d'armata, non prefiguri maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che il Comandante generale del Corpo forestale dello Stato è ad oggi equiparato a dirigente generale (e non a dirigente generale di livello B, che corrisponde a Generale di corpo d'armata ai sensi dell'articolo 632 del Codice dell'ordinamento militare).

In relazione alle norme contenute al comma 2 dell'articolo, andrebbe perciò valutato l'inserimento di una specifica clausola di invarianza.

Si rinvia all'articolo 13 e 14 per i profili concernenti il passaggio delle risorse umane strumentali all'Arma dei carabinieri.

Articolo 9

(Attribuzione al Corpo nazionale chi Vigili dei fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato)

Il comma 1 prevede che in relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi: a) concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni; c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali,

Il comma 2 prevede che ai fini dell'espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, sono disciplinate: a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali; b) l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le Direzione Regionali.

Il comma 3 stabilisce che per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalità di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei carabinieri.

La RT non considera nello specifico le norme.

Al riguardo, le norme disciplinano il mero passaggio di funzioni ad oggi svolte dal Corpo forestale dello Stato in materia di lotta contro gli incendi e di relativo spegnimento con mezzi aerei, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per i profili di interesse, rinviandosi all'articolo 13 e 15 per i profili concernenti il passaggio delle risorse al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, non ci sono osservazioni.

Articolo 10

(Attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato)

L'articolo precisa che sono attribuite le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze (lettera *a*)), mentre al Corpo della Guardia di finanza (lettera *b*)), sono assegnate le funzioni in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria.

La RT non considera nello specifico il dispositivo.

Al riguardo, ivi trattandosi di norma volta a disciplinare il trasferimento di funzioni che sono ad oggi svolte dal Corpo forestale dello Stato, nulla da osservare.

Si rinviandosi agli articoli 13, 16 e 17 per i profili concernenti il passaggio delle risorse alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza.

Articolo 11

(Disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato)

Il comma 1 fissa il principio generale in base al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita le attività relative alla rappresentanza e alla tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, al raccordo con le politiche forestali regionali, alla certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, alla tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e al rilascio del parere previsto per gli eventuali abbattimenti o modificazioni di parti di essi.

Il comma 2 stabilisce che all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvarrà, ai sensi del successivo articolo 11 ultimo periodo, di un contingente di personale appositamente assegnato al medesimo ministero.

La RT non considera specificamente le norme.

Al riguardo, per i profili di copertura, considerato che le nuove competenze che verranno riservate al Ministero delle politiche agricole e forestali verranno assolte nell'ambito delle sole risorse umane a tal fine trasferite dal Corpo forestale dello Stato, e nel limite del contingente indicato nella tabella A annessa al provvedimento (n. 47 unità), non ci sono osservazioni.

Articolo 12

(Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato)

Il comma 1 prevede che in conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7-10, le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge delega, sono incrementate delle unità corrispondenti al numero complessivo, nelle qualifiche e nei gradi, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. È previsto che un contingente, indicato nella stessa tabella, venga assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri indicati con il decreto di cui al successivo comma 3.

Il comma 2 stabilisce che il Capo del Corpo forestale dello Stato, con proprio provvedimento adottato entro trenta giorni, individui, sulla base dello stato matricolare, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è destinata a transitare, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) servizio svolto nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite;
- b) attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni;
- c) specializzazioni possedute.

Il comma 3 stabilisce che nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini della determinazione del contingente limitato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 2) della legge delega, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate le Amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito di cui al successivo comma 4, lettera *b*), con conseguente attribuzione al personale interessato dell'assegnazione *ad personam* previsto dallo stesso articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 2), ultimo periodo della legge delega. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione e con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalità di cui al primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie.

Il comma 4 prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, può: a) presentare domanda per il transito in altra amministrazione di cui al comma 1, specificamente indicandola in relazione ai criteri di cui al comma 2. Il transito è consentito nel rispetto dei contingenti indicati nella tabella A, di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di funzionalità; b) optare, anche in via subordinata alla domanda di cui alla lettera *a*), per la privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate;

Il comma 5 stabilisce che nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il Capo del Corpo forestale dello Stato adotta i provvedimenti definitivi di assegnazione alle amministrazioni di cui al comma 1, e che al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegnazione *ad personam* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 2), ultimo periodo, della legge delega.

Il comma 6 prevede che se alla data del 1° settembre 2016, il personale che ha optato per la mobilità di cui al comma 4, lettera *b*), non sia stato ricollocato, si procede a definire altre forme di ricollocazione, mentre in caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento economico previsto dalla normativa vigente del T.U.P.I.

Il comma 7 prevede che qualora, successivamente ai provvedimenti definitivi di assegnazione di cui al comma 5, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si può ricorrere esclusivamente: a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1, la ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati; b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato ai sensi del comma 4, lettera *b*), accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Il comma 8 afferma che le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino a verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera *b*).

Il comma 9 prevede che le risorse finanziarie trasferite temporaneamente alle amministrazioni di cui al comma 1, sono annualmente riassegnate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni cui erano inizialmente destinate, in relazione alle cessazioni dal servizio del personale transitato. Con lo stesso decreto sono anche definite le modalità per rendere indisponibili le dotazioni organiche corrispondenti al personale trasferito ad altre amministrazioni, ai sensi del comma 8.

Il comma 10 prevede che sono, invece, destinate, in misura pari al 50 per cento, a concorrere al finanziamento della revisione delle carriere prevista dalla legge delega, le risorse finanziarie derivanti dalle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate e non utilizzate ai sensi del comma 7 e i risparmi non utilizzati derivanti dal minor trattamento economico spettante al personale transitato in altra amministrazione statale.

Il comma 11 prevede la possibilità di apportare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri eventuali modifiche alla tabella A ma fino alla data del 1° gennaio 2017.

La RT ribadisce che le disposizioni disciplinano le modalità e le procedure per l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni interessate dal trasferimento di funzioni, indicate alla tabella A del comma 1, nonché, su richiesta del personale, il transito nelle altre amministrazioni statali. Sotto il profilo finanziario, occorre puntualizzare le procedure previste, in particolare, dai commi 7-10 del presente articolo.

Sul comma 7: riferisce che ivi viene previsto che qualora dai provvedimenti di assegnazione di cui al comma 5, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si può ricorrere esclusivamente:

- a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati;
- b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato ai sensi del comma 4, lettera *b*), accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alle amministrazioni interessate sulla base della ripartizione prevista dal presente comma.

I risparmi di cui alle lettere *a*) e *b*), da accertarsi a consuntivo sulla base delle predette procedure, sono destinati ai sensi del comma 10 del presente articolo, nella misura del 50 per cento all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1), della legge 124/2015 e, per il restante 50 per cento al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Sul comma 8, la RT afferma che ivi si prevede che le quote di dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, vacanti nonostante l'utilizzo ai fini assunzionali delle risorse previste dal precedente comma 7, siano rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera *b*).

Il comma 9 prevede le modalità con cui ripartire le risorse che si renderanno disponibili, anno per anno, in relazione alle predette cessazioni. In particolare, le risorse necessarie a coprire l'eventuale quota parte di posizioni organiche non coperte verranno ripartite tra le amministrazioni interessate. Le restanti risorse verranno destinate secondo quanto previsto dal predetto comma 10.

Al riguardo, l'articolo provvede a disciplinare le procedure di trasferimento delle risorse umane attualmente in forza al Corpo forestale dello Stato (7.781 unità complessive su 9.360 unità previste in organico), alle amministrazioni statali del comparto sicurezza-difesa e al Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo le indicazioni fornite nella Tavola A.

A tal fine, facendo salve una serie di "clausole" previste al fine di assicurare l'individuazione delle risorse umane da trasferire nell'ambito dell'organico effettivo esistente

presso il Corpo forestale (su cui si tornerà comunque in seguito), il provvedimento pianifica sin d'ora i fabbisogni di personale relativi al trasferimento delle competenze alle altre amministrazioni, adeguandone la dotazione ai distinti contingenti organici previsti dalla annessa tabella A, per ciascun profilo professionale /carriera e grado corrispondente, individuati in relazione ad ognuna delle Amministrazioni coinvolte.

Si ricorda che la legge delega, all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 2), ha previsto il riconoscimento di eventuali assegni *ad personam* al fine di compensare i dipendenti, interessati dal passaggio ad altre amministrazioni (segnatamente: Arma dei carabinieri; Vigili del fuoco; Guardia di finanza; Polizia di Stato; Ministero delle politiche agricole e forestali), da eventuali "differenze" retributive rispetto al trattamento economico che risulta attualmente in godimento.

Si rammenta, sul punto, che l'articolo 17, comma 7, primo periodo della legge di contabilità prescrive che in presenza di norme che interessino la materia del pubblico impiego, le stesse debbano esser accompagnate da un relazione tecnica che fornisca una proiezione degli effetti almeno "decennali" per il bilancio dello Stato.

Per i profili di quantificazione, va sottolineato che la RT non fornisce però le indicazioni che sarebbero invece indispensabili a rendere trasparenti sin d'ora gli effetti finanziari che il riordino sembrerebbe suscettibile di determinare, in termini di maggiori oneri, *medio tempore* per il trattamento economico dei dipendenti, e, perciò, di maggiore spesa per il bilancio dello Stato.

A tale proposito, pur considerando che il passaggio delle risorse umane avverrà principalmente all'interno del medesimo comparto di contrattazione (Sicurezza-difesa) - ovvero nell'ambito di amministrazioni la cui disciplina, anche del trattamento economico, è riconducibile alle categorie cd. "non contrattualizzate" - e che l'incorporazione avverrà in gradi e profili "equiparati", va tuttavia rilevato che già la sola specificità ordinamentale di Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza - essendo, come noto, le citate forze di polizia ad ordinamento "militare" - si riflette in sensibili differenze - rispetto a *status*, carriere, gradi ed istituti del trattamento economico⁶ - vigenti per il personale delle analoghe forze di polizia ad ordinamento "civile". Ciò producendo, pertanto, effetti anche relativamente al trattamento economico complessivo annuo spettante, sia per la parte "fondamentale" ma, in modo particolare, soprattutto per la componente cd."accessoria", la cui spesa è sensibilmente inferiore per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato rispetto a quella analoga delle altre forze di polizia⁷.

In tal senso, pur considerando che almeno in una prima fase i dipendenti trasferiti continueranno a percepire il trattamento economico attualmente in godimento, è ipotizzabile

⁶ Al riguardo, articolo 632 del decreto legislativo n. 66/2010.

⁷ Sul punto, appaiono significativi i dati aggregati da ultimo presentati dalla Corte dei Conti, in merito alla composizione delle Spese di personale per le singole amministrazioni del comparto sicurezza-forze di polizia. In particolare, per quanto concerne il Corpo forestale dello Stato, sulla complessiva spesa sostenuta tal fine al 2014, indicata pari a 289 milioni di euro, il 32 per cento è da associare ad istituti concernenti la componente "accessoria" delle retribuzioni; dato questo che va raffrontato con quello analogo delle altre amministrazioni del medesimo comparto, che hanno invece evidenziato percentuali prossime al 40 per cento della spesa per il personale (Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza) e del 39 per cento per i Vigili del Fuoco. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di controllo, *Referto al Parlamento sul Costo del Lavoro pubblico 2016*, pagine 65-68.

che nel medio periodo dipendenti appartenenti alla medesima amministrazione, a parità di grado, tenderanno a percepire trattamenti economici omogenei.

Sul punto, si avrà modo di ritornare in seguito in relazione all'articolo 19.

In altri termini, al di là di ogni valutazione di massima in merito alla omogeneità degli ordinamenti, a parità di "grado" tra le varie forze di polizia, il trattamento economico complessivo previsto per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato si presenta sensibilmente inferiore rispetto a quello spettante alle unità di grado equiparato appartenente alle altre forze di polizia, a ordinamento civile e militare⁸.

Inoltre, considerando che il disposto transito interesserà all'occorrenza (comma 3) anche unità lavorative destinate a passare anche ad amministrazioni civili che non appartengono al "comparto" delle forze di polizia - ad esempio il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il Ministero delle politiche agricole e forestali - andrebbe richiesta un'integrazione della RT, in cui vengano illustrati dettagliatamente gli effetti finanziari che si produrranno a seguito del transito dei contingenti del personale, attualmente in forza al Corpo forestale dello Stato, alle altre amministrazioni indicate nella tavola A.

Un caso specifico è poi quello che la RT affronta in relazione al comma 7, laddove si prefigura l'eventualità che all'esito dei provvedimenti definitivi di assegnazione previsti dal comma 5, il numero delle unità effettivamente trasferite risulti però "inferiore" rispetto alle unità di organico previste invece sulla base della tavola A per la relativa amministrazione. Aspetto, quest'ultimo, su cui anche il Consiglio di Stato si è soffermato rilevando il rischio di un esito incompleto, se non parziale, del passaggio di risorse umane all'Arma dei carabinieri, con pregiudizio rispetto all'obiettivo stabilito dalla legge delega di salvaguardare all'esito del riordino i livelli attuali di tutela ambientale previsti ai sensi della legislazione vigente⁹.

⁸ A tale proposito, a titolo meramente esemplificativo, emergono le sensibili differenze nel trattamento economico medio "annuo" indicato dalle tavole del Conto Annuale del personale del Dipartimento della R.G.S., rispetto agli altri corpi di Polizia. In particolare, dalla comparazione del costo medio annuo di qualifiche/carriere e gradi corrispondenti di appartenenti al Corpo forestale dello Stato ed al Corpo della Guardia di finanza, si registrano differenze "complessive", tra le componenti fondamentali e accessorie del trattamento economico, che vanno dagli oltre 4 mila euro annui per i profili professionali iniziali delle rispettive carriere (assistenti/appuntati) agli 8-9 mila euro annui per il personale direttivo non dirigente (sottufficiali/ufficiali inferiori), sino a raggiungere una differenza di oltre 20.000 euro annui in relazione al personale dirigente ed equiparato. Anche dalla comparazione dei dati del costo medio annuo di qualifiche/carriere e gradi corrispondenti relativi al Corpo forestale dello Stato con gli omologhi appartenenti all'Arma dei carabinieri, si registrano differenze "complessive", tra le componenti fondamentali e accessorie del trattamento economico, che vanno dagli oltre 4 mila euro annui per i profili professionali iniziali delle rispettive carriere (assistenti/appuntati), ai 6-8 mila euro annui per il personale direttivo non dirigente (sottufficiali/ufficiali inferiori), sino a raggiungere una differenza poco meno di 20.000 euro annui in relazione al personale dirigente ed equiparato. Differenze analoghe sono riscontrabili con il costo medio annuo indicato per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale del Personale al 2014, tavole sul sito *internet* del dipartimento relativa al Costo medio 2014 delle unità appartenenti alle amministrazioni del comparto "Forze di Polizia".

⁹ Il Consiglio di Stato ha in proposito rilevato che: "vi è un amplissimo margine per gli appartenenti al Corpo forestale per rifiutare l'accesso all'Arma ed essere trasferiti ad altra Amministrazione civile, in quanto coloro che hanno optato per la privatizzazione del rapporto di lavoro, qualora entro il 31 dicembre 2016 non trovino collocazione in altra amministrazione statale nell'ambito del contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o nell'ambito di "non ben definite" altre forme di collocazione da individuarsi previo esame congiunto con i sindacati, sono collocati in disponibilità con effetti sul trattamento economico, in quanto non potranno percepire l'eventuale assegno *ad personam* riassorbibile. A ciò deve aggiungersi che l'articolo 18, al comma 10, del decreto legislativo in commento dispone che il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale, ove non riconosciuto idoneo all'ammissione nell'Arma al termine del corso di formazione

Sul punto va sottolineato che la stessa norma di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) numero 2) afferma che al fine di agevolare l'attuazione del riordino possa essere previsto anche il transito del personale del Corpo forestale dello Stato in altre Forze di polizia, ma in un numero solo "limitato".

Inoltre, posto che il medesimo comma 7 stabilisce che, ai relativi eventuali fabbisogni organici le amministrazioni destinatarie delle funzioni in materia di tutela ambientale, potranno far fronte comunque solo nei limiti delle risorse che sono ad oggi previste dalla vigente dalla disciplina limitativa del *turn over* in favore del Corpo forestale dello Stato - in alternativa ai risparmi derivanti dall'eventuale opzione dei dipendenti per la "privatizzazione" del rapporto di lavoro ed il passaggio ad altra amministrazione ai sensi del comma 4, lettera b) - andrebbe richiesto un quadro di sintesi delle disponibilità non impegnate ad oggi esistenti ai sensi della citata normativa assunzionale, nonché, indicazioni in merito agli effettivi livelli di "adesione" alla procedura di transito da parte del personale, rispetto ai trasferimenti preventivati sulla base dei fabbisogni organici previsti, per ciascuna delle amministrazioni indicate nella tavola A.

Ciò, anche al fine di fornire una prima stima delle risorse che verranno "risparmiate" ai sensi del comma 8, e che saranno perciò destinate, ai sensi della medesima norma, per non più del 50 per cento, al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Ad ogni buon conto, si sottolinea che ai sensi del comma 8, le eventuali vacanze organiche che dovessero risultare in capo alle amministrazioni "interessate" dal riordino rispetto ai contingenti previsti dalla tavola A, rimarranno temporaneamente "indisponibili" sino alla cessazione dal servizio delle unità di personale eventualmente transitato ad altra amministrazione ai sensi del citato comma 4, lettera b).

Articolo 13

(Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato)

Il comma 1 affida ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con i Ministri interessati, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il compito di individuare le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale da trasferire all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al trasferimento delle funzioni e del personale. Il medesimo decreto dovrà, altresì, definire le relative modalità di trasferimento.

militare che deve essere frequentato da tutto il personale transitato nei Carabinieri, è collocato nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa". Il giudice amministrativo conclude riferendo che " pur convenendo sull'opportunità di prestare la dovuta attenzione alle istanze che provengono dal personale attraverso le rappresentanze sindacali, non si può non osservare che il decreto legislativo in esame introduce nella procedura di transito, come già evidenziato al § 3.4.5., una flessibilità che non sembra trovare corrispondenza nei principi e nei criteri di delega". La perplessità rilevate dall'organo di magistratura l'hanno indotto a suggerire la fissazione di un tetto massimo alle unità lavorative che possono transitare in altre amministrazioni pubbliche rispetto a quelle del comparto forze di polizia. Cfr. CONSIGLIO DI STATO, *Adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2016*, doc. cit., pagina 51-53.

Il comma 2 dispone in via generale che le medesime saranno trasferite una volta concluse le procedure di trasferimento.

Il comma 3 prevede che al fine di garantire la continuità nel perseguimento dei compiti già svolti dal Corpo forestale dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti:

a) ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti ai fini di consentire lo svolgimento delle attività preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato;

b) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 in relazione alle funzioni, ai compiti e alle attività alle stesse trasferiti, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali già affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali,

Il comma 4 prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, saranno, invece riassegnate, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa le somme versate dall'Agenzia per le erogazioni nell'agricoltura e dalla Cassa depositi e prestiti, per quanto già di pertinenza del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 5 prevede il mantenimento in capo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali della facoltà di stipulare convenzioni con le regioni, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale e trasferite all'Arma, per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse.

Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT si sofferma, in particolare, sul comma 3, riferendo che la disposizione ivi prevista è finalizzata:

a) per quel che concerne la lettera a), ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti ai fini di consentire lo svolgimento delle attività preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato;

b) per quanto attiene alla lettera b), a garantire alle stesse Amministrazioni di poter fruire delle risorse provenienti dagli accordi con gli Enti locali; allo scopo è stata riprodotta la previsione normativa in tema di "riassegnazioni a bilancio", prevista annualmente per il Corpo Forestale dello Stato nella legge di bilancio (da ultimo, all'art. 12, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 209).

Sul comma 4, riferisce poi che la disposizione è finalizzata a garantire la continuità dei rapporti già intercorrenti tra il CFS e AGEA e la Cassa Depositi e prestiti, riproponendo i meccanismi di riassegnazione a favore dei programmi di spesa afferenti all'Arma dei carabinieri sullo stato di previsione del Ministero della difesa.

In merito al comma 5, al fine di assicurare la continuità degli effetti conseguenti alle convenzioni stipulate con le Regioni, viene riproposta la formulazione dell'art. 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato", che

consente la stipula con le medesime Regioni di apposite convenzioni per l'affidamento di funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato.

Al riguardo, ritenuto il contenuto essenzialmente ordinamentale delle disposizioni e che le stesse si iscrivono appieno nell'ambito degli effetti finanziaria già scontati dai tendenziali redatti secondo il criterio della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

CAPO IV

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Articolo 14 ***(Arma dei carabinieri)***

L'articolo, composto da 12 commi, reca una serie numerosa di novelle al Codice dell'ordinamento militare necessarie per l'istituzione dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri e per il transito del relativo personale forestale: sono state, in particolare, previste sia disposizioni di carattere permanente, volte a regolamentare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale forestale che sarà immesso nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Arma, sia disposizioni di natura transitoria per l'inquadramento, lo stato e l'avanzamento del personale attualmente in servizio nel Corpo forestale.

La RT non si sofferma, nello specifico, sul dispositivo.

Al riguardo, le norme in esame provvedono all'adeguamento delle disposizioni già contenute nel codice dell'ordinamento militare concernenti lo statuto e l'ordinamento delle carriere e degli avanzamenti previsti per personale dell'Arma dei carabinieri, integrandone e modificandone la disciplina al fine di recepire l'istituzione, in un distinto "ruolo", a regime, in cui far confluire il personale della specialità "forestale".

In ogni caso, anche per tali norme sembrano necessarie integrazioni alla RT, al fine di fornire trasparenza circa gli effetti che derivano dalle disposizioni anche *medio tempore* per il bilancio dello Stato, sia relativamente alla disciplina "permanente" che in relazione alla disciplina "temporanea" prevista per l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato sino al 2027.

A ben vedere, infatti, dal momento che l'impianto delle norme di interesse per la fase "transitoria" a disciplina del passaggio di personale dal Corpo forestale dello Stato, considerato anche che si rende necessario assicurare comunque la disponibilità di una gamma di risorse umane comunque adeguate all'espletamento dei compiti trasferiti a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato, registra l'istituzione degli appositi ruoli forestali "iniziali" - espressamente ad "esaurimento" - degli ufficiali, degli ispettori e sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri "forestali", nonché del personale tecnico dei periti, dei revisori, a fianco degli "ordinari" ruoli dell'Arma dei carabinieri, di cui andrebbero chiariti disciplina e modalità di avanzamento.

In tal senso, preliminarmente ad ogni valutazione da formularsi in merito agli ordinamenti delle carriere e degli avanzamenti previsti per i neo istituiti ruoli forestali

"iniziali" dell'Arma dei carabinieri (allegati in Tabella 4)¹⁰, va sottolineato che l'articolo 17, comma 7, primo periodo della legge di contabilità, stabilisce che ogni qualvolta nuove norme interessino la modifica della disciplina dell'ordinamento delle carriere di categorie del pubblico impiego, le stesse debbano accompagnarsi in RT anche alla dettagliata rappresentazione degli effetti finanziari attesi, in un orizzonte almeno decennale.

Nel caso in esame, in particolare, l'illustrazione dovrebbe interessare sia le dinamiche retributive connesse ai previsti ruoli di "transito" nell'Arma dei carabinieri - espressamente ad "esaurimento"- che le differenze che emergono dal confronto tra l'ordinamento delle carriere vigenti, per gli appartenenti al Corpo forestale dello stato, con quelle in vigore, per i ruoli "equiparati", in favore degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, cui è destinato ad essere inquadrato a "regime" il personale "forestale" dell'Arma.

In tal senso, specifici profili di riflessione emergono dall'esame di alcune delle novelle apportate al T.U. dell'ordinamento militare, da cui dipende il completamento della riforma, per cui un primo chiarimento andrebbe *in primis* richiesto circa portata e contenuto della norma prevista dalla lettera *dd*) laddove si prevede l'inserimento nel Codice di cui al decreto legislativo n. 66/2010, dell'articolo 2212-ter (*Consistenze organiche del ruolo forestali e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri*). La norma ivi descritta stabilisce che, fermo restando le consistenze complessive, e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli Ufficiali, le dotazioni organiche del ruolo forestale "iniziale" (a esaurimento) degli ufficiali, debbano essere progressivamente devolute alla consistenza del ruolo "forestale" dell'Arma dei carabinieri, per cui andrebbe confermato che da tale trasferimento non derivino effetti di modifica rispetto al contingente organico "complessivo" previsto per gli ufficiali del ramo forestale "permanente" dell'Arma.

In termini analoghi, sembrerebbero indispensabili elementi illustrativi in merito alla portata della novella indicata in corrispondenza alle lettere *ee*) dell'articolo, laddove l'inserimento dell'articolo 2212-quater (*Personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri*) nel T.U. dell'ordinamento militare, prevede che, fino al completo avvicendamento del personale appartenente ai ruoli forestali "iniziali" non direttivi dell'Arma, le vacanze organiche verificatesi negli stessi ruoli debbano essere progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ruoli equiparati corrispondenti dell'Arma dei carabinieri.

Di specifico interesse è poi anche la norma prevista alla lettera *ii*) ivi inserendosi al T.U. l'articolo 2214-bis (*Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri*), laddove viene stabilito che l'incorporazione del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri debba avvenire, nel rispettivo ruolo "iniziale", mantenendo comunque l'ordine assegnato nel ruolo di provenienza del Corpo forestale dello Stato. Tale articolo prevede, inoltre, al comma 3, che al personale transitato

¹⁰ Una prima questione da sollevare sarebbe ad esempio quella delle modalità di transito previste per l'inquadramento del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato, di cui non sono chiari i profili di disciplina nell'Arma dei carabinieri, dal momento che non è indicata, nel provvedimento una tavola di equiparazione e raccordo delle relative qualifiche con i gradi militari corrispondenti previsti nell'ordinamento dell'Arma.

continuino ad applicarsi i limiti d'età previsti dalla legislazione vigente per la cessazione dal servizio in favore degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

In relazione alla lettera *ll*), laddove si provvede all'inserimento nel T.U. dell'articolo 2223-bis (*Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri*), andrebbero poi chiariti portata e contenuto della previsione per cui si stabilisce che sino al 2037 le norme di cui agli articoli 900 (*Collocamento in servizio permanente a disposizione*) e 1099 (*Avanzamenti del personale a disposizione*) non si applicano ai tenenti colonnelli in s.p.e. del ruolo forestale "iniziale" dell'Arma dei carabinieri.

Una riflessione integrativa andrebbe poi richiesta in relazione alla lettera *oo*) in cui si prevede l'inserimento nel T.U. dell'articolo 2247-*quater* (*Nomina del Vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri*), ai sensi del quale si prevede la nomina del Vice comandante forestale tra gli ufficiali transitati nei ruoli dell'Arma dei carabinieri, aventi grado corrispondente a generale di brigata (equiparato a Dirigente "superiore" del CFS, ai sensi dell'articolo 632 del T.U.), cui viene invece corrisposto il grado di generale di divisione del medesimo ruolo (equiparato a Dirigente Generale del CFS).

Elementi aggiuntivi di riflessione andrebbero inoltre richiesti anche in merito alla lettera *pp*) laddove è regolato il regime transitorio previsto per gli avanzamenti, sino all'anno 2027, degli ufficiali del ruolo forestale "iniziale" dell'Arma dei carabinieri, ai sensi del quale si prevede che, fermo restando i volumi organici complessivi, il ministro della difesa, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possa variare annualmente il numero delle promozioni a scelta e per anzianità, modulando i termini minimi di "permanenza" nei vari gradi.

Nel complesso, dal momento che la progressione di carriera prevista attualmente dall'ordinamento degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato sembrerebbe permanere solo nel ruolo "ad esaurimento" previsto per l'inquadramento iniziale dell'Arma dei Carabinieri, ma non nell'ambito del nuovo ruolo del personale previsto nell'ambito della medesima, né invero nella disciplina prevista per il transito del personale nelle altre forze di polizia - laddove il personale viene assorbito direttamente nei ruoli già esistenti - andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito al rischio che il cambiamento previsto a regime risulti suscettibile di determinare effetti di "peggioramento" per le aspettative degli interessati, generando contenziosi volti al riconoscimento del trattamento più favorevole eventualmente già in godimento quali appartenenti al Corpo forestale dello Stato. Circostanza, questa, da cui potrebbero derivare nuovi e maggiori oneri per le amministrazioni interessate¹¹.

¹¹ In tal senso, si registra anche l'avviso del Consiglio di Stato nel Parere più volte citato. Cfr. Adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2016, doc. cit., pagina 59.

Articoli 15, 16 e 17
(Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza;
Personale che transita nella Polizia di Stato)

L'articolo 15 (*Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*), al comma 1 prevede l'istituzione di ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, individuati nella tabella B allegata al decreto, nei quali dovrà essere inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza.

Il comma 2 stabilisce che al personale transitato nei richiamati ruoli speciali antincendio boschivo si applichino le disposizioni concernenti lo stato giuridico, i meccanismi di progressione di carriera ed il trattamento economico spettante al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 3 prevede che le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento di cui al comma 1, alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

Il comma 4 afferma che il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale.

Il comma 5 prevede, limitatamente al personale aeronavigante, la destinazione ai fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale trasferite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, al fine dell'incentivazione economica delle professionalità impiegate attivamente nelle attività di spegnimento con mezzi aerei lotta degli incendi di bosco.

L'articolo 16 (*Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza*), al comma 1 stabilisce che il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12 è inquadrato, a tutti gli effetti, a eccezione del regime dell'ausiliaria, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica.

Il comma 2 prevede che il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

Il comma 3 autorizza per le finalità del presente articolo una spesa di euro 331.000 per l'anno 2017.

L'articolo 17 (*Personale che transita nella Polizia di Stato*), al comma 1 prevede che il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 12, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione.

Il comma 2 prevede che il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Il comma 3 prevede che per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 180.000 per l'anno 2017.

La RT riferisce sull'articolo 15 che la disposizione è volta a disciplinare il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale personale compete, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del presente decreto, l'assegno *ad personam*, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 124/2015.

Per quanto attiene al personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della predetta legge, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili dei fuoco e soccorso pubblico".

Tali risorse potranno essere accertate a consuntivo, sulla base del personale interessato ai transiti.

In merito all'articolo 16, riferisce sul comma 1 che la disposizione è diretta a disciplinare le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nel Corpo della guardia di finanza. Essa perciò non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2, afferma che la disposizione prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nella Guardia di finanza, al fine di conoscere l'organizzazione e il funzionamento nonché le competenze di quest'ultima amministrazione, frequenti un corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni di dettaglio da emanare a cura del Comandante generale della Guardia di finanza,

Detta attività formativa, che si stima della durata di novanta giorni, genererà un onere *una tantum* per l'anno 2017, stimato prudenzialmente in 265.000 €, calcolato tenendo conto dei compensi dovuti ai docenti, degli oneri per indennità di missione spettante ai frequentatori di corso e degli oneri connessi all'acquisto di materiale didattico.

Al predetto onere occorre aggiungere quello per i corsi formativi per gli appartenenti alla Guardia di finanza cui saranno affidate le funzioni trasferite al Corpo a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera b), pari a 66.000 € per lo stesso anno.

Il maggior onere complessivo per il 2017 è perciò pari a 331.000 euro.

Per quanto riguarda l'articolo 17, la RT riferisce sul comma 1 che la disposizione è diretta a disciplinare le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nella Polizia di Stato. Essa perciò non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2, afferma che la disposizione prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nella Polizia di Stato, al fine di conoscere l'organizzazione e il funzionamento nonché le competenze di quest'ultima amministrazione, debba frequentare un corso di aggiornamento professionale, con modalità definite con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Detta attività formativa, che si stima della durata di 90 giorni, genererà un onere *ima tantum*, per l'anno 2017, stimato prudenzialmente in 180.000 €.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, su tutti e tre gli articoli, posto che le norme prevedono l'inquadramento del personale del Corpo forestale rispettivamente nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, andrebbe non di meno richiesta una puntuale evidenziazione delle differenze retributive esistenti tra i profili professionali interessati dal trasferimento, anche al fine di evidenziare l'importo della spesa per gli assegni *ad personam* che gli interessati percepiranno, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2, ultimo periodo della legge di delega.

Ad ogni modo, dal momento che la progressione di carriera prevista attualmente dall'ordinamento delle progressioni di carriera del Corpo forestale dello Stato sembrerebbe, essere superata dalla disciplina prevista per la carriera di reinquadramento, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al rischio che il citato "cambiamento" risulti suscettibile di determinare effetti di peggioramento nelle aspettative di avanzamento per gli interessati, da cui potrebbero conseguire effetti di contenzioso con l'Amministrazione da parte degli interessati, che darebbero luogo a nuovi e maggiori oneri¹².

In tal senso, si richiama l'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge di contabilità in cui si prevede che ogni qualvolta nuove norme interessino la disciplina del pubblico impiego, le stesse debbano prevedere l'illustrazione in RT degli effetti finanziari previsti almeno in un orizzonte decennale.

Inoltre, sul comma 4 dell'articolo 15, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla portata della disposizione ivi prevista, per cui è stabilito che gli interessati al transito, dal Corpo forestale dello Stato a quello dei Vigili del fuoco, debbano essere dislocati ad una sede di servizio collocata nel medesimo ambito provinciale della sede di servizio di appartenenza.

Sugli oneri previsti per corsi di formazione sia presso la Guardia di finanza, sia presso la Polizia di Stato (art. 16, commi 2 e 3 e art. 17, commi 2 e 3), andrebbero richiesti i parametri e dati impiegati nella quantificazione del fabbisogno di spesa previsto, indispensabile a comprovare la congruità delle autorizzazioni di spesa.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 ***(Disposizioni transitorie e finali)***

Il comma 1 stabilisce che l'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate.

Il comma 2, stabilisce che, in deroga all'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, le disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e attività del Corpo forestale dello Stato trasferiti ai sensi del presente decreto, devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari.

Il comma 3 prevede che con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, è individuata anche l'Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

¹² In tal senso, si registra anche l'avviso del Consiglio di Stato nel Parere più volte citato. Cfr. Adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2016, doc. cit., pagina 59.

ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non risultano necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.

Il comma 4 stabilisce che l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dell'aereonavigabilità continua degli aeromobili trasferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

Il comma 5 prevede che siano adottate entro sei mesi le due direttive del Ministro dell'interno, previste dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, rispettivamente, sui comparti di specialità, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, e sulla dislocazione dei presidi di polizia sul territorio e che esse trovino applicazione dal 1° gennaio 2017.

Il comma 6 stabilisce che al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, delle acque e della sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell'Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con altri Ministri.

Il comma 7 prevede che in relazione al riassetto dei comparti di specialità e alla razionalizzazione dei presidi di polizia di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una omogenea e funzionale copertura sul territorio nazionale delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, a 208.

Il comma 8 stabilisce che nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

Il comma 9 prevede che il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola esclusione di quello di cui all'articolo 18 della medesima legge, ovvero che si trovi nella condizione di cui all'articolo 636 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 3 del medesimo articolo, è inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, per l'assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incremento della dotazione organica trasferita all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è corrispondentemente ridotto.

Il comma 10 prevede che il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che, durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare risulta non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie. La corrispondente dotazione organica dell'Arma dei carabinieri è resa temporaneamente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale.

Il comma 11 prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza.

Il comma 12 stabilisce che per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato.

Il comma 13 prevede che al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco non competano indennità di trasferimento.

Il comma 14 stabilisce che al fine della progressiva armonizzazione degli istituti previsti in via transitoria per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre 2027, si provvede attraverso le disposizioni in materia di revisione dei ruoli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.

Il comma 15 disciplina le procedure per il ritiro della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 16 reca una disposizione transitoria concernente l'attuale Capo del Corpo Forestale dello Stato.

La RT si sofferma *in primis* sul comma 3, laddove afferma che al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, viene prevista la possibilità da parte delle amministrazioni competenti di recedere unilateralmente dai rapporti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili che, in ragione della razionalizzazione dei presidi, vengano giudicati non più confacenti agli scopi istituzionali, fermo restando che dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (ad esempio nel caso di cessione di immobili a titolo oneroso in base a contratti di tipo "*rent to buy*").

In merito al comma 10 afferma poi che la disposizione prevede che il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-*bis*, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare di cui all'articolo 2214-*bis*, comma 21, lettera a), del medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie. La corrispondente dotazione organica dell'Arma dei carabinieri è resa temporaneamente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale.

In particolare, si precisa che il personale in questione è inquadrato nei ruoli civili del Ministero in sovrannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado trasferito al momento del trasferimento. Inoltre, il transito di detto personale non comporta modifiche alle dotazioni organiche del ruolo di destinazione. Quanto sopra, risulta in linea con le previsioni contenute nel D.M. 18/04/2002, che disciplina il transito del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato inidoneo al servizio.

Circa la norma riportata al comma 11, precisa che ai sensi della disposizione in esame, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza. Ciò al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri conseguenti al differente regime previdenziale previsto per le citate amministrazioni e, in particolare, per evitare un anticipato collocamento in quiescenza del personale in questione.

Al riguardo, in merito al comma 3, dal momento che alla norma non è associata una "specifica" clausola di invarianza, va sottolineato che la mera assicurazione circa la neutralità del dispositivo fornita in RT, non risulta di per sé idonea ad escludere dal rischio di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ragion per cui andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica integrazione al testo, che provveda all'inserimento di una clausola specifica.

Per quanto concerne il comma 10, pur considerando le puntuali indicazioni fornite dalla RT, va sottolineato che l'indisponibilità disposta a valere di posti in organico al fine di provvedere alla "compensazione" di eventuali effetti finanziari non previsti, in particolare, riconducibili alla formazione di posizioni organiche "soprannumerarie" rispetto agli organici di diritto, risulta adeguata nella misura in cui tali posizioni risultino effettivamente ricopribili, in relazione alla disciplina del *turn over* vigente per l'Amministrazione interessata. In caso contrario, dovendo ritenersi non valida l'indisponibilità di tali posizioni, pur previste in organico di "diritto", operando a valere di posti che sarebbero comunque destinati a rimanere "vacanti".

In merito al comma 11, posto che la norma ivi prevista è volta alla salvaguardia dei limiti di anzianità già previsti dalla legislazione vigente per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato ai fini del collocamento in quiescenza, anche al fine di evitare anticipi dei termini da cui non potrebbero che conseguire maggiori oneri di spesa, non ci sono osservazioni.

Inoltre, sul comma 14, premesso che ivi si prevede la progressiva armonizzazione degli istituti previsti transitoriamente (sino al 2027) per il passaggio del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri, mediante la revisione della disciplina in materia di stato giuridico e di progressione in carriera, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, oltre che prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, anche assicurando "il mantenimento della sostanziale equiordinazione dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie" va sottolineato che la norma sembrerebbe in sé confermare al momento l'impossibilità di procedere ad una compiuta valutazione degli effetti finanziari, in assenza di dati dettagliati forniti dalla RT indispensabili a valutare la spesa per retribuzioni prevista a carico di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte in relazione ai profili di inquadramento del personale proveniente dal soppresso Corpo forestale dello Stato.

Articolo 19 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 prevede che i risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri indicati agli articoli 7, comma 3, 16 e 17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro per l'anno 2016, a 59.081.367 euro per l'anno 2017 e a 56.828.420 euro a decorrere dall'anno 2018, nonché quelli di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento sono destinati all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini della

revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 124 del 2015. Il restante 50 per cento è destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che le amministrazioni interessate dal presente decreto trasmettono annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo.

La RT specifica in un prospetto il riepilogo dei risparmi di tutte le voci di cui ai richiamati articoli 3,4, 5 e 7, che sono indicati pari a:

- a) 7.970.000 euro per l'anno 2016;
- b) 61.042.367 euro per l'anno 2017;
- c) 56.828.420 euro per l'anno 2018 e a regime.

Per un totale complessivo di euro 125.840.787 nel triennio 2016-2018:

	2016	2017	2018 e successivi a regime	Totale triennio
Razionalizzazione dei presidi di polizia	3.250.000	17.166.783	22.002.836	42.419.619
Razionalizzazione dei servizi navali	0	1.559.618	2.109.618	3.669.236
Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia	4.720.000	35.135.966	20.535.966	60.391.932
Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri	0	7.180.000	12.180.000	19.360.000
TOTALE COMPLESSIVO	7.970.000	61.042.367	56.828.420	125.840.787

Precisa poi che i risparmi per ciascuna voce e l'indicazione dei relativi capitoli di spesa sono riportati nei fogli da 1 a 25 della tabella allegata alla presente relazione.

Gli oneri previsti agli articoli 7, 16 e 17 sono così determinati:

ONERI	2016	2017	2018 e successivi a regime	TOTALE TRIENNIO
Art. 7 – formazione/amalgama e al cambio di uniformi, all'adeguamento telematico e alle immatricolazioni dei veicoli)	-	1.450.000	-	1.450.000
Art. 16 – Corso formazione c/o GdF	-	331.000	-	331.000
Art. 17 – Corso aggiornamento c/o PS	-	180.000	-	180.000
TOTALE COMPLESSIVO	-	1.961.000		1.961.000

Pertanto, i risparmi al "netto" degli oneri di cui agli articoli 7, 16 e 17 sono pari a:

- a) 7.970.000 euro per l'anno 2016;
- b) 59.081.367 euro per l'anno 2017;
- c) 56.828.420 euro per l'anno 2018 e a regime,

Per un totale complessivo di euro 123.879.787 nel triennio 2016-2018.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, pari a euro 7.970.000 per l'anno 2016, euro 59.081.367 per l'anno 2017 ed euro 56.828.420 a decorrere dal 2018, nella misura del 50 per cento è destinata alle forze di polizia per la revisione dei ruoli di cui

alla stessa lettera *a*), n. 1, attraverso l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Al riguardo, va preliminarmente segnalato che l'articolo 23, comma 2, della legge delega n. 124/2015 si è limitato a prevedere che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, qualora da uno o più decreti legislativi riferiti alle deleghe ivi previste, fossero scaturiti nuovi o maggiori oneri che non si compensino al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sarebbero stati emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che avrebbero stanziato le occorrenti risorse finanziarie.

Ora, per i profili di interesse, va sottolineato che le norme previste agli articoli 7, comma 3, 16, comma 3, e 17 comma 3, recano altrettante formali autorizzazioni alla spesa che, una volta che il decreto legislativo in esame risulti approvato e pubblicato, dovrebbero trasporci in altrettanti stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato. Ciò che soprattutto interessa, in questa sede, è dunque la congruità di risparmi previsti e quantificati, per ciascun delle norme in esame, per il triennio 2016/2018 ma, in particolare, in relazione all'anno 2017.

Sul punto, per i profili di quantificazione, rinviando alle valutazioni di dettaglio formulate a margine dei soli articoli 3, 4, 5 e 7 (quelli riferibili all'articolo 12, comma 10, sono accertabili solo a "consuntivo") va tuttavia sottolineato che pur considerando la limitata entità della maggior spesa autorizzata, la "copertura" indicata in relazione alle norme di risparmio, non è sempre retta in RT da elementi di dettaglio a conferma dei risparmi ivi ipotizzati.

In tal senso, vanno in particolare richiamate le indicazioni fornite in relazione all'articolo 7 dalla RT e dal foglio n. 24, relativamente ai risparmi stimati in relazione al trasferimento di funzioni e risorse dal Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, di cui, pur venendo presentata una dettagliata illustrazione qualitativa, non vengono però fornite le coordinate contabili dei capitoli del Ministero della difesa che sarebbero interessati dai risparmi di spesa quantitativamente ipotizzati.

Si segnala, infine, che in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003 relativa al finanziamento delle misure volte alla perequazione dei trattamenti economici degli appartenenti alle forze di polizia, cui dovrebbero essere devoluti il 50 per cento dei risparmi previsti dalla riforma in esame - che è richiamata dal comma 1 della norma in esame - il capitolo 3078 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze non reca a legislazione vigente alcuno stanziamento di spesa relativamente alle annualità 2016/2018 del bilancio in gestione.

Si segnala, tuttavia, che la devoluzione dei risparmi che scaturiscono dalla attuazione delle norme del provvedimento alla citata finalità di spesa, è prevista per la sola quota "permanente" degli stessi, come espressamente previsto dalla norma di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 3).

Infine, si rileva che non è stato fornito l'allegato prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del

conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, previsto dall'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità.

Articolo 20
(Entrata in vigore)

L'articolo stabilisce che fermo restando l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale, l'attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale dal Corpo forestale dello Stato alle altre amministrazioni indicate all'articolo 12 opererà solo a far data dal 1 gennaio 2017.

La RT non considera il dispositivo.

Al riguardo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza del termine di entrata in vigore delle norme, indispensabili a garantire l'adozione dei provvedimenti indicati dall'articolo 18, comma 5 e l'operatività del riordino.

Tabella A

QUALIFICHE	CORPO FORESTALE DELLO STATO			POLIZIA DI STATO		GUARDIA DI FINANZA		VIGILI DEL FUOCO		ARMA CARABINIERI		MIPA AF		QUALIFICHE				
	dotazione organica attuale	Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8						
		RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA					
Dirigenti generali	2	1	1							*	*	1	1	Dirigenti generali				
Dirigenti superiore	21	18	18					2	2	16	16			Dirigenti superiore				
Primi Dirigenti	122	93	93					8	8	79	79	6	6	Primi Dirigenti				
VQAF	502	329	175	2	1			26	16	295	154	6	4	VQAF				
Comm. Capo			154											1	10	141	2	Comm. Capo
Periti superiori	102	72	72							68	68	4	4	Periti superiori				
Perito Capo	160	71	43							63	37	8	6	Perito Capo				
Periti			21													19	2	Periti
vice Periti			7													7		vice Periti
revisore capo			30													28	2	revisore capo
Revisori	260	204	124							192	117	12	7	Revisori				
vice revisore			50													47	3	vice revisore
coll. capo			35													34	1	coll. capo
collaboratore	350	345	42							335	40	10	2	collaboratore				
operatore scelto			260													253	7	operatore scelto
Operatori			8													8	0	Operatori
Isp sup	475	397	397	4	4	13	13	28	28	352	352			Isp sup				
Ispettore capo	1.115	1058	1	18	1	22	4	53	10	965	0			Ispettore capo				
Ispettori			179											3	18	43	162	Ispettori
vice ispettore			878											14		803		vice ispettore
Sovr. Capo	1.440	1208	632	30	16	58	7	130	15	990	521			Sovr. Capo				
Sovrintendenti			145											3		120	Sovrintendenti	
Vice Sovr.			431											11		349		Vice Sovr.
Assistente Capo	4.811	3985	1383	72	25	91	31	143	50	3679	1277			Assistente Capo				
Assistente			1487											27		1373	Assistente	
Agente scelto			941											15		871	Agente scelto	
Agenti			174											5		158	Agenti	
	9.360	7.781	7.781	126	126	184	184	390	390**	7034	7034	47	47					

* Corrispondente a 4 facoltà assunzionali del CFS

** comprensivo del personale aeronavigante, nella consistenza di n° 96 unità

NB Tabella rimodulabile ai sensi dell'art. 12 comma 11

Tabella B

Ruoli speciali AIB a esaurimento	Qualifiche	Ruoli CFS	Qualifiche	Ruoli tecnico-operativi ordinari - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	Qualifiche
Ruolo dei Dirigenti AIB	Dirigente superiore AIB	Ruolo dei dirigenti forestali	Dirigente Generale Forestale	Ruolo dei Dirigenti	Dirigente Generale
	Primo Dirigente AIB		Dirigenti Superiore Forestale		Dirigenti Superiore
			Primo Dirigente Forestale		Primo Dirigente
Ruolo dei Direttivi AIB	Direttore Vicedirigente AIB	Ruolo dei Direttivi Forestali	Vice Questore Aggiunto Forestale	Ruolo dei Direttivi	Direttore Vicedirigente
	Direttore AIB		Commissario Capo Forestale		Direttore
			Commissario Forestale		Vice Direttore
Ruolo dei Sostituti Direttori AIB e Ispettori AIB	Sostituto Direttore Capo AIB	Ruolo degli Ispettori Forestali	Ispettore Superiore Scelto	Ruolo dei Sostituti Direttori e Ispettori	Sostituto Direttore Antincendi Capo
	Sostituto Direttore AIB		Ispettore Superiore		Sostituto Direttore Antincendi Capo
	Ispettore Esperto AIB		Ispettore Capo		Direttore Antincendi Esperto
	Ispettore AIB		Ispettore		Direttore Antincendi
	Vice Ispettore AIB		Vice Ispettore		Vice Direttore Antincendi
Ruolo del Capo Squadra AIB e Capo Reparto AIB	Capo Reparto Esperto AIB	Ruolo dei Sovrintendenti Forestali	Sovrintendente Capo	Ruolo del Capo Squadra e Capo Reparto	Capo Reparto Esperto
	Capo Reparto AIB		Sovrintendente		Capo Reparto
	Capo Squadra AIB		Vice Sovrintendente		Capo Squadra
Ruolo dei Vigili del fuoco AIB	Vigile del fuoco Coordinatore AIB	Ruolo degli Agenti Forestali	Assistente Capo	Ruolo dei Vigili del fuoco	Vigile del fuoco Coordinatore
	Vigile del fuoco Esperto AIB		Assistente		Vigile del fuoco Esperto
	Vigile del fuoco Qualificato AIB		Agente scelto		Vigile del fuoco Qualificato
	Vigile del fuoco AIB		Agente		Vigile del fuoco

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Apr 2016 [Documentazione di finanza pubblica n. 12](#)
Documento di economia e finanza 2016 (**Doc. LVII, n. 4**)
- " [Nota di lettura n. 130](#)
A.S. 2224: "Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario"
- " [Elementi di documentazione n. 51](#)
A.S. 1473: "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico"
- Mag 2016 [Elementi di documentazione n. 52](#)
Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (**Atto del Governo n. 295**)
- " [Elementi di documentazione n. 53](#)
A.S. 2344: "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"
- " [Nota di lettura n. 131](#)
A.S. 2362: "Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione"
- " [Nota breve n. 18](#)
Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2016 dell'Italia
- " [Nota di lettura n. 132](#)
A.S. 2271: "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 133](#)
A.S. 2345: " Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 134](#)
Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (**Atto del Governo n. 297**)
- " [Nota di lettura n. 135](#)
A.S. 2389: "Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza"
- " Documentazione di finanza pubblica n. [13/I](#) e [13/II](#)
Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) - profili finanziari
- Giu 2016 [Elementi di documentazione n. 45/1](#)
D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 (Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali) - Esito pareri